

CITTA' DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

Oggetto: Ordinanza	no	17	del	0 3 FEB. 2016	(
,		······································			

IL SINDACO

VISTA la nota redatta dal Comando Corpo Forestale – Distaccamento di Bagheria prot. 1090 del 20/12/2015, assunta al prot. generale del Comune di Bagheria in data 21/12/2015 prot. n. 74475, consegnata alla Direzione 10 Urbanistica il giorno 29/01/2016, con la quale veniva comunicato che, a seguito di denuncia sporta in data 05/10/2015 dal proprietario di un fondo agricolo in località Porcara, part. n. ' foglio , all'interno del quale su di un area di circa 20 mq., si è accertato la presenza di una discarica di rifiuti speciali eterogenei non pericolosi provenienti da demolizioni e rifiuti speciali pericolosi quali eternit.

ATTESO che l'esecutore materiale del reato, così come indicato nella superiore nota, risulta essere ignoto, e che ai sensi dell'art. 192 comma 3 del Decreto Leg.vo n. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 (divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo), è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;

VISTO che l'art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006, comma 1, prescrive che "chiunque in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".

ACCERTATO che proprietari dell'area oggetto della discarica, particella 241 foglio 26 del catasto terreni del Comune di Bagheria, risultano essere i signori:

a in qualità di usufruttuario per 1000/1000;	'), residente
a Bagheria, in Via , nella qualità di proprietaria della nuda pro	
ACCERTATO altresì che dalla visura anagrafica effettuata risulta che il S è deceduto in data e che pertanto la proprietà del terreno	Sig.
testa alla ditta nata a na	

DARE ATTO:

- Che dalla superiore nota del Comando del Corpo Forestale risulta accertato che insieme al materiale non pericoloso proveniente da demolizioni, posto in discarica, esistono anche rifiuti speciali pericolosi quali eternit;
- Che è scientificamente provato che l'amianto (ETERNIT), minerale naturale, a struttura fibrosa, è gravemente nocivo per la salute dell'uomo in quanto l'esposizione alle fibre di



amianto, potenzialmente inalabili, è responsabile di patologie irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;

- Che alla luce di quanto emerso, l'area versa in atto, in condizioni di elevata precarietà ambientale e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo, acque e aria, nonché fonte di pericolo per l'incolumità pubblica;
- Che è necessario pertanto, provvedere in tempi ristretti ai sensi di legge, alle operazioni di bonifica, messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza ambientale del sito e di eliminare il pericolo imminente per l'incolumità pubblica che deriva dallo stato di abbandono dei luoghi;

VISTO che dal punto di vista urbanistico, l'art. 19 ultimo comma della L.R. n. 71 del 27.12.78, prevede, nel caso di strumenti urbanistici generali o particolareggiati adottati e non ancora approvati, l'obbligo dell'applicazione delle norme di salvaguardia (art. unico Legge n. 1902/52, art. 12, comma 3, D.P.R. 380/2001, L.R. n.22/58);

ACCERTATO che nel P.R.G. approvato con D.A. 176/76, il lotto di terreno di che trattasi ricade in zona "E: Verde Agricolo";

ACCERTATO che nel P.R.G. adottato con Deliberazione Commissariale nº 74 del 09/10/2013, il lotto ricade in zona "E1 : Parti del territorio destinate ad uso agricolo":

ACCERTATO che il lotto di terreno di che trattasi dal punto di vista dei vincoli territoriali :

- ricade in zona vincolata paesaggisticamente ai sensi del D. Lgs. 42/04 ex D. Lgs. 490/99;
- ricade in zona sismica di 2° categoria in base al Decreto Interministeriale del 10.03.1969;
- ricade in zona di vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3627 del 30/12/1923, mod. R.D. 03/01/1926 n. 23 e 13/02/1933 n. 215;

RITENUTO improcrastinabile e urgente, per tutte le considerazioni sviluppate, provvedere con immediatezza alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti portati in discarica nel lotto di terreno sopra indicato, ivi compresi quelli speciali pericolosi, nonché alla messa in sicurezza dell'area, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito e di eliminare il pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTE che le operazioni di messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi (ETERNIT), alla luce della legislazione vigente, debbono essere effettuate da Aziende specializzate iscritte all'Albo Regionale, Cat. 10, dei Gestori Ambientali;

DARE ATTO che per la rimozione dell'amianto si dovrà provvedere nei modi di legge a cura di una ditta specializzata, previa predisposizione di un apposito piano di bonifica autorizzato dal Servizio Medicina del Lavoro dell'ASP di Palermo, cui la presente verrà inviata per conoscenza;

VISTO il D.L.gvo 3 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, e in particolare la parte IV-Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica siti inquinati;

VISTO in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza del Sindaco, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;



VISTO che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO che il comma 5 del medesimo articolo prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO che il comma 4 dell'art. 54 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche con tingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la legislazione vigente in materia di trattamento del materiale contenente amianto;

ACCERTATO che la discarica di che trattasi è da considerarsi abusiva, in quanto attivata in assenza degli atti autorizzativi previsti dalla legge;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dovere ordinare ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D. Lgs. n° 152/2006, la rimozione, l'avvio al recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti;

Quanto sopra fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 255 e/o 256 del D. Lgs. 152/06;

ORDINA

Alla , nata a il , residente a , in .

n. , nella qualità di proprietaria del terreno ubicato in C.da Porcara, catastalmente identificato al Fg. p.lla , meglio individuato nell'allegata planimetria costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, responsabile in solido con soggetto ignoto esecutore, dell'abbandono di materiale proveniente da demolizioni ivi compresi rifiuti speciali pericolosi, di provvedere:

- a presentare, entro 48 ore dalla notifica del presente provvedimento, All'ASP di Palermo Medicina del Lavoro con sede in via Carmelo Onorato n. 6, il piano redatto da Azienda Specializzata, finalizzato alla messa in sicurezza, alla rimozione e alla bonifica di tutti gli elementi Eternit contenenti amianto:
- a procedere a propria cura e spese a incaricare apposita azienda specializzata iscritta all'Albo Regionale, Categoria 10 dei Gestori Ambientali per la rimozione dei rifiuti costituenti la discarica abusiva, e successivamente avviare gli stessi al recupero e/o allo smaltimento presso strutture autorizzate e di rimettere in pristino a propria cura e spese, lo stato dei luoghi ante operam, entro il termine di **trenta giorni** dall'approvazione del suddetto piano di lavoro da parte della competente ASP di Palermo.
- A far pervenire a questo Comune, Direzione 10 Urbanistica, la comunicazione di inizio lavori ed entro il termine di 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui ai superiori punti, apposita certificazione comprovante l'avvenuta valutazione da parte di Tecnici abilitati, la bonifica dell'area interessata e per cui si sta procedendo, esibendo dimostrazione documentale del procedimento seguito.

Al fine di irrogare per le opere eseguite in assenza di atti autorizzativi, di cui alla citata nota del Comando Corpo Forestale – Distaccamento di Bagheria prot. 1090 del 20/12/2015, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del D.P.R. 380/01 (ex art. 10 della L. 47/85);



DETERMINA

in € 516,00 (cinquecentosedici Euro), la sanzione pecuniaria dovuta per le violazione di che trattasi,

E ORDINA

Il pagamento potrà effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n° 83534826 intestato al servizio di Tesoreria Comunale, avendo altresì cura di esibire la relativa attestazione all'Ufficio Repressioni Abusivismo Edilizio.

L'Ufficio di Ragioneria del Comune a cui la presente è diretta per conoscenza, competente della ricezione dei certificati di accredito, avrà cura di segnalare all'Ufficio Repressione i pagamenti effettuati al fine di consentire il recupero delle somme. Nel caso di mancato pagamento entro la data prescritta si procederà nei termini di legge, così come previsto dal R.D. n° 639 del 14.04.1910.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga immediatamente notificato alla , residente a Bagheria in via n. 1 e al Comando Corpo Forestale Distaccamento di Bagheria, SS. 113 Km. 246,350;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per quanto di competenza a:
 - A. S.E. Prefetto di Palermo
 - Al Comando Polizia Municipale di Bagheria SEDE
 - All'Ufficio Ragioneria del Comune di Bagheria SEDE
 - Alla Direzione 8 LL.PP SEDE
 - All'A.R.T.A. Dipartimento dell'Ambiente
 - All'ASP di Palermo Servizio di Medicina del Lavoro Via C. Onorato n. 6
 - All'Arpa di Palermo Via San Lorenzo 312/G Palermo
 - Alla Città Metropolitana di Palermo Direzione Riserve Naturali, Controllo Difesa del Suolo e Ambientale, Controllo Ambientale ed Energia – Ufficio Rifiuti Urbani ed Assimilabili
 - Alla Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo
 - All'Ufficio del Genio Civile di Palermo
 - All'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque Servizio 5° Rifiuti e Bonifiche
 - Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imprese alla c.a. del Sost. Proc. Dr. G. Antoci

AVVERTE

Ai sensi del D. Lgs. 152/06, trascorso infruttuosamente il termine di **trenta giorni**, dall'approvazione del Piano di bonifica da parte del Servizio Medicina del Lavoro dell'ASP di Palermo, da presentarsi all'ASP, entro 48 ore dalla notifica della presente ordinanza come sopra specificato, questa Amministrazione previo accertamento dell'inottemperanza della presente Ordinanza, procederà direttamente per il tramite del Servizio Protezione Civile della Direzione 8 LL.PP., alle operazioni di bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi a norma di



legge, con recupero delle spese a carico della ditta sopra meglio specificata, nonché alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento potrà proporsi ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. - Palermo entro 60 giorni dalla notifica della presente oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica della presente.

Il Comando di P.M. e il Comando Corpo Forestale di Bagheria sono tenuti a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale. Ø 3 FEB. 2016

IL SINDACO
Dott. Patrizio Cinque





